

Parma, 16/09/2026
CIRCOLARE N. 49/2026

OGGETTO: Estensione dei termini per la detrazione Iva e per la registrazione delle fatture di acquisto

Premessa

Dal 12 agosto 2026 sono in vigore le modifiche introdotte dal D.Lgs. 148/2026 (c.d. "Decreto Omnibus") agli artt. 19 e 25 del Dpr 633/1972, che ampliano i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva e per la registrazione delle fatture di acquisto.

La riforma ripristina, sotto tali profili, la disciplina vigente prima delle limitazioni introdotte nel 2017.

I nuovi termini di detrazione Iva e di registrazione delle fatture di acquisto

Il nuovo art. 19 del Dpr 633/1972 prevede ora che il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti possa essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Contestualmente, secondo la nuova formulazione dell'art. 25 del Dpr 633/1972, le fatture di acquisto e le bollette doganali potranno essere annotate nel registro Iva acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.

Si ipotizzi una fattura ricevuta nel mese di settembre 2026. In base alla nuova disciplina:

- il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029;
- la fattura potrà essere annotata nel registro acquisti entro lo stesso termine.

Aspetti operativi

L'ampliamento dei termini costituisce una semplificazione per imprese e professionisti, soprattutto nei casi in cui ritardi amministrativi o complessità organizzative comportino una tardiva registrazione delle fatture passive.

Resta tuttavia opportuno continuare a registrare tempestivamente la documentazione ricevuta e mantenere procedure amministrative adeguate, evitando di considerare il nuovo termine come un ordinario differimento degli adempimenti.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani